

TI_GERICHTE 11.2018.79 vom 24. April 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.79

FR: TI_GERICHTE 11.2018.79 du 24 avril 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2018.79 del 24 aprile 2020

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 9 luglio 2018 (tracciamento degli invii n. 98. _____, agli atti). Introdotto il 16 luglio successivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

E. 2

All'appello AP 1 acclude copia di un ordine di pagamento 12 luglio 2018 di € 50 000.– per la locazione dal 15 luglio al 31 agosto 2018 della “Villa _____” a _____, accompagnato da uno scambio di messaggi elettronici con la sua patrocinatrice correlati a tale operazione. Oltre a ciò, essa produce un messaggio di posta elettronica 23 agosto 2018 del suo medico curante (dott. _____ D_____) inerente a una terapia oncologica in corso. Alle osservazioni del 17 agosto 2018 AO 1 annette, da parte sua, due dichiarazioni 9 agosto 2018 del “_____” in cui si attesta che quell'estate AP 1 ha potuto usare una tenda (noleggiata dalla di lei madre) nello stabilimento (doc. 1) e che il 15 luglio 2018 essa ha organizzato – sempre in quella struttura – la festa di compleanno di A_____ per una spesa di € 600.– (doc. 2). Il convenuto esibisce altresì un messaggio telefonico del 27 giugno 2018 in cui la moglie gli chiede denaro per la partecipazione a gare di equitazione (doc. 3), un “curriculum cavaliere” relativo all'istante (doc. 4) e varie offerte datate 17 agosto 2018 per la locazione di ville a _____ nell'estate del 2018 (doc. 5). Ora, documenti relativi alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella fattispecie la lite verte su un contributo per vacanze destinato anche alla figlia. I nuovi documenti vanno pertanto considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

E. 3

Litigioso rimane, in questa sede, il contributo del marito per le vacanze estive della moglie e della figlia nel 2018. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'intera famiglia soleva trascorrere le ferie nelle residenze secondarie del marito (una casa a _____, un appartamento a _____, uno a _____) e che non v'era ragione perché la moglie ne fruisse da sé sola. Per quel che riguarda la residenza a _____, il primo giudice ha rilevato la “pressoché totale incertezza (...) sui contorni dell'uso” di quella casa, di modo

che non si poteva impedire al convenuto di usare la sua proprietà durante le ferie. Ciò posto, il Pretore ha stabilito in fr. 40 000.– il contributo a carico del marito per le vacanze estive 2018 di moglie e figlia, precisando che “con quanto ragionevolmente proposto dal marito, la moglie è senz'altro in condizione di organizzarsi una vacanza adeguata nei periodi a lei assegnati” (decreto impugnato, pag. 2 seg.).

E. 4

Dopo un riepilogo delle vicissitudini che la oppongono al marito, l'appellante si sofferma sull'affidamento della figlia deciso dal Pretore per le vacanze estive del 2018, lamentando “toni accusatori e intenti sanzionatori” nei suoi confronti che si sarebbero concretati nel dispositivo del decreto impugnato. Essa si duole inoltre che il primo giudice non abbia tenuto conto, nella suddivisione dei periodi di affidamento della figlia, del suo precario stato di salute (carcinoma ovarico in stadio avanzato: doc. MMMM) e della necessità per lei di seguire ogni quattro settimane trattamenti di chemioterapia. Se non che, al riguardo l'appello si esaurisce in una recriminazione. L'istante ha impugnato unicamente il dispositivo relativo al contributo per le vacanze estive del 2018, mentre ha rinunciato ad appellare il dispositivo n. 2 sui periodi di affidamento di A_____ all'uno e all'altro genitore, rilevando che con ogni probabilità la questione sarebbe stata superata al momento in cui questa Camera se ne fosse occupata. Ciò è puntualmente avvenuto. Al riguardo non giova dunque attardarsi.

E. 5

L'appellante contesta la mancata concessione in uso della villa di famiglia a _____ e della tenda del “_____”. Essa deplora che il Pretore si sia limitato a considerare la casa come proprietà del marito, ciò che era fuori dubbio, ma non si sia pronunciato sulla principale richiesta di giudizio. A parte ciò – essa soggiunge – la pretesa incertezza “sui contorni dell'uso della casa di _____” non trova riscontro negli atti, neppure il convenuto avendo mai contestato che la famiglia fosse solita trascorrervi l'estate. La necessità, dettata dal suo stato di salute, di mantenere uno stile di vita sereno doveva indurre inoltre il Pretore ad accogliere la sua richiesta. Così argomentando, tuttavia, l'appellante riconosce che la questione legata all'uso della villa e della tenda è ormai divenuta priva di interesse pratico e attuale. Né si ravvisano in concreto i presupposti – neppure adombrati dall'istante – perché in concreto si esamini “a posteriori” la legittimità del decreto cautelare (cfr. DTF 142 I 143 consid. 1.3.1, 137 I 24 consid. 1.3.1; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.50 del 18 luglio 2019, consid. 2 con richiami). Anche su tale questione l'appello è superato dagli eventi .

E. 6

Relativamente all'ammontare del contributo per le vacanze estive del 2018, l'appellante censura anzitutto la carente motivazione del decreto impugnato. Al primo giudice essa rimprovera di essersi limitato ad approvare l'offerta del marito con la giustificazione che la somma riconosciuta le sarebbe bastata per organizzare una vacanza adeguata nei periodi a lei assegnati. Il Pretore ha trascurato però, a mente sua, che il contributo andava stabilito in funzione dell'alto tenore di vita dei coniugi e non sulla scorta di infondate stime del marito. Per di più, l'istante fa valere che quel contributo copriva solo il dispendio nelle quattro settimane durante le quali la figlia le era affidata, senza prevedere una quota per lei stessa nei periodi in cui essa sarebbe rimasta senza la figlia. Ciò premesso, l'appellante quantifica il suo dispendio estivo in € 53 050.– (pari al costo sostenuto per la locazione della “Villa

_____” a _____ dal 15 luglio al 31 agosto 2018), cui si aggiungono spese personali per € 30 000.–. Il primo importo, essa allega, è commisurato al tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, quando la famiglia soggiornava in estate nella villa di via _____ a _____ (sei camere da letto, lavanderia, sei bagni, piscina e giardino di 2000 m²). Che la pretesa sia congrua si evince, a suo parere, dalla circostanza che per oggetti di analogo livello l'agenzia immobiliare _____ di _____ indicava nel dicembre del 2017 un costo stagionale variante tra € 70 000.– e 180 000.– secondo la vicinanza al mare, gli arredi, l'ampiezza del giardino e la tipologia della piscina (doc. YY). Per quanto attiene invece alle “spese personali”, AP 1 assevera che la pretesa è di gran lunga inferiore al suo abituale tenore di vita, ove appena si consideri che la famiglia era solita trascorrere due settimane in agosto su un'imbarcazione presa a nolo dal marito per € 182 000.– (oltre ai costi per l'equipaggio) e che nel calcolo dovrebbero rientrare anche le altre spese correnti per sé e la figlia (vitto, automobile, cavalli, cane, telefono per complessivi fr. 19 000.–), quelle per il personale domestico (almeno fr. 3000.–), per la locazione di una tenda al “_____” (€ 10 000.–), come pure il costo per la festa di compleanno di A _____ (€ 15 000.–).

E. 7

Per quel che è della motivazione, il decreto impugnato è a dir poco laconico. Sta di fatto che, comunque sia, non avrebbe più senso chiamare oggi il Pretore a motivare la stima di quanto AP 1 avrebbe potuto pretendere dal marito per finanziare le vacanze estive del 2018. Tanto vale giudicare quanto essa ha diritto di chiedere al marito per la spesa da essa effettivamente sopportata a tal fine. Ora, agli atti figura copia di un ordine di pagamento 12 luglio 2018 di € 50 000.– per la locazione della “Villa _____” a _____ dal 15 luglio al 31 agosto 2018. Per le altre spese manca invece ogni riscontro documentale. Nell'istanza l'interessata giustificava la spesa prevista tra € 70 000.– e 180 000.– valendosi di un'attestazione dell'agenzia immobiliare _____ di _____, del dicembre 2017 (doc. YY). Essa soggiungeva che la famiglia soleva trascorrere l'estate nella villa del marito, in via _____, una magione dislocata su tre piani e composta di sei camere da letto, lavanderia, sei bagni e giardino di 2000 m² con piscina. Nelle sue osservazioni all'appello il convenuto opponeva che la stima appena citata si riferisce alla locazione per l'intera stagione (da metà giugno a fine agosto) e riguarda la zona di _____, più costosa di _____. Inoltre la sua villa era usata dalla famiglia un mese soltanto (luglio) e si trova “in zona popolare, di fianco ad un grande posteggio pubblico, di fronte ad un bar (Bar “_____”) di basso livello ed adiacente ad un condominio popolare di colore rosa, oltre che ad essere a pochi metri dalla strada provinciale”. Egli adduceva altresì che due (delle sei) stanze della proprietà si trovano in un seminterrato e servono a ospitare il personale domestico o parenti, mentre il giardino è di 800 m². Ad ogni buon conto, egli epilogava, la moglie non poteva rivendicare per le sue sette settimane di vacanze estive (di cui solo la metà con la figlia) una villa analoga, che sarebbe del tutto sproporzionata per un adulto e una bambina. Senza dimenticare del fatto che, come si evince dal doc. 5 di appello, per quel periodo v'era disponibilità di ville a un prezzo ben più ragionevole.

E. 8

Con le puntuali obiezioni del marito l'appellante si confronta poco o punto nella replica spontanea. Essa si limita a obiettare che il doc. 5 (offerte datate 17 agosto 2018 per la locazione di ville a _____ nell'estate del 2018) sarebbe stato “creato ad arte” perché reca la data del 17 agosto 2018, che le abitazioni ivi proposte non hanno nulla a che vedere

con il livello della villa del marito e che l'assunto di quest'ultimo circa l'uso effettivo e la descrizione dell'immobile non trova conforto agli atti. Se non che, già davanti al Pretore il marito aveva esibito altre offerte per dimostrare che la richiesta della moglie era esagerata (doc. 81). A parte ciò, l'interessata non pretende che il documento appena menzionato sia inveritiero, né spiega perché il livello delle villette proposte dal convenuto non sarebbe consono al tenore di vita cui essa era abituata. Tanto meno essa rende verosimile che i coniugi fossero soliti trascorrere l'intera estate o per lo meno 45 giorni (il periodo rivendicato per la locazione della “Villa _____”, dal 15 luglio al 31 agosto 2018) nella villa del marito a _____ invece dei 30 giorni ammessi dal convenuto. Anzi, essa medesima ammetteva che la famiglia soleva trascorrere due settimane in barca in agosto (replica spontanea, pag. 6). Ciò posto, essa non può dolersi che il primo giudice le abbia riconosciuto fr. 40 000.–, somma riconosciuta dal marito e che copre in sostanza, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, il costo di un mese di locazione della “Villa _____”.

E. 9

Nelle circostanze descritte l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, il convenuto postula un'indennità di fr. 4500.– ch'egli calcola sulla scorta di un valore litigioso di fr. 128 000.– (€ 53 050.– più due volte € 30 000.–). Per costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del noto regolamento) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020, consid. 9). Nel caso specifico si può presumere che per opporsi, in una causa già nota, a un appello in cui si riproponevano sostanzialmente le stesse argomentazioni già sottoposte al Pretore, un patrocinatore conciso e speditivo non avrebbe impiegato più di una decina d'ore di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 3300.– arrotondati.

E. 10

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3300.– per ripetibili. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.